

Inquisitori, ed'impedire l'esecuzione delle loro sentenze, non solamente quando sono contrarie alle Leggi, ed all' uso del paese, mà altresì quand' elleno sono opposte alle istruzioni segrete date loro dal Senato; ò che non convengono colle massime particolari del Governo.

E se i Dogi antichi di Venezia giuravano all' elezione loro di punire gli Eretici, ciò era à Dio, ed al pubblico, come fanno oggidi i Regi di Spagna, e non agl' Inquisitori. Ora vi è bene differenza trà giurar' assolutamente, e giurare trà le mani di alcuno, sendo il primo giuramento un' atto, che non ubbliga quello, che lo fa, che ad esso stesso per la coscienza, in uece che il secondo è una riconoscenza di soggezzione alla persona, à chi si giura. E per mostrare che i Dogi non ànno mà fatto quest' ultimo giuramento, non bisognano altre pruoue, che la dichiarazione del Doge Pietro Gradenigo data in iscritto all' Inquisitore Frà Antonio, che voleva che sua Sere-